

COMUNE DI CASARGO

(Provincia di Lecco)

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Redazione ai sensi del:

D.P.C.M. 01/03/1991, D.P.C.M. 14/11/1997,
Legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995
Legge Regionale 10/08/2001 n°13
DGR 12 luglio 2002 n° 7/9776

Allegato 01 Norme tecniche di attuazione

STUDIO ARES SRL

Via Palestro, 16 – 23900 Lecco

Tel. +39.0341.283999 Fax +39.0341.272359

Via Baertsch, 4 – 24124 Bergamo

Tel. +39.035 363319 Fax +39.0341.272359

Estensore Dott. Ivano Ogliari

Tecnico Competente in Acustica D.R. Regione Lombardia n° 34/03

NOVEMBRE 2012

SOMMARIO

ART 1	FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	3
ART 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART 3	VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	3
ART 4	DEFINIZIONI.....	4
ART 5	COMPETENZE COMUNALI	7
ART 6	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI RIFERIMENTO.....	8
ART 7	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	9
ART 8	DEFINIZIONE DEI LIMITI DI RIFERIMENTO	9
ART 9	ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	14
ART 10	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	14
ART 11	REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	16
ART 12	PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	17
ART 13	PIANI PRIVATI DI RISANAMENTO ACUSTICO	18
ART 14	ORDINANZE	20
ART 15	MISURE DI TUTELA – TRAFFICO VEICOLARE	20
ART 16	MISURE DI TUTELA – ATTIVITÀ DOMESTICHE	20
ART 17	MISURE DI TUTELA LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE.....	20
ART 18	VIGILANZA E CONTROLLO.....	21
ART 19	STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE.....	21
ART 20	ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI.....	21

ART 1 FINALITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione disciplinano l'attuazione del piano di zonizzazione acustica del COMUNE DI CASARGO (LC) in adempimento dell'art. 6, comma I , lett. e), della L. 447/95, al fine della tutela della cittadinanza e dell'ambiente dall'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Nelle norme tecniche di attuazione vengono definite:

- a) le modalità di applicazione e controllo dei limiti delle immissioni ed emissioni acustiche;
- b) l'applicabilità delle deroghe;
- c) le norme di carattere speciale;
- d) le disposizioni per il rilascio di concessioni d'uso, concessioni edilizie e nulla osta all'attività;
- e) le disposizioni per i piani di risanamento acustico.

ART 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

L'osservanza delle norme tecniche di attuazione è limitata al territorio del Comune di Casargo (LC); la disciplina si applica anche alle attività di carattere temporaneo. Le norme di attuazione non sono applicabili agli ambienti di lavoro.

ART 3 VALIDITÀ DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione entrano in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle stesse.

La validità delle norme tecniche di attuazione e del piano di zonizzazione è illimitata. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali, in materia di acustica, contraria o incompatibile con norme tecniche di attuazione si deve intendere abrogata.

ART 4 DEFINIZIONI

RUMORE

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

INQUINAMENTO ACUSTICO

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

AMBIENTE ABITATIVO

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 10 aprile 2006, n°195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

SORGENTE SONORA

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

SORGENTI FISSE

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

SORGENTI MOBILI

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse.

SORGENTE SPECIFICA

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. Come specificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97, i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

VALORE LIMITE DI IMMISSIONE

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

VALORI DI ATTENZIONE

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

VALORI DI QUALITÀ

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB).

LIVELLO CONTINUO EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA PONDERATO (A)

E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore.

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - LA

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - LR

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

LIVELLO DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE DEL RUMORE

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

COMPONENTI IMPULSIVE

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

COMPONENTI TONALI

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

TEMPO DI RIFERIMENTO - Tr

Parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, vengono individuati il periodo diurno e notturno:

- periodo diurno intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00
- periodo notturno intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00

TEMPO DI OSSERVAZIONE - To

Periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si effettua il controllo/verifica delle condizioni di rumorosità.

TEMPO DI MISURA - Tm

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

ART 5 COMPETENZE COMUNALI

Competono al Comune (secondo art. 6 e 14 della L.447/95 e successive modifiche ed integrazioni):

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- l'adozione dei piani di risanamento, ove necessario secondo i criteri dell'art. 7 della L. 447/95;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico per il rilascio delle concessioni edilizie, e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza.

Le funzioni di controllo amministrativo delle norme tecniche di attuazione sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico, Ufficio Ecologia ed i servizi di Vigilanza Urbana.

Le misurazioni di controllo dovranno essere effettuate da tecnico competente così come definito all'art. 2, comma 6, L.447/95; il Comune si può avvalere anche del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della legge regionale 14/08/1999 n° 16.

ART 6 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI RIFERIMENTO

Secondo le prescrizioni del DPCM 01/03/1991 e del successivo DPCM 14/11/1997 è prevista la classificazione del territorio comunale in sei classi (DPCM 14/11/1997 Tabella A):

CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ART 7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Per la classificazione acustica delle strade e delle relative fasce di pertinenza è applicato il DPR 30 marzo 2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447”.

ART 8 DEFINIZIONE DEI LIMITI DI RIFERIMENTO

Per ogni classe sono previsti limiti sonori crescenti relazionati con l’attribuzione d’uso d’area. I limiti da rispettare e/o utilizzare come riferimento progettuale nella pianificazione del territorio sono: - **valori limite di emissione** - il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di emissione (DPCM 14/11/1997 Tabella B)		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.0 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 – 06.00 Leq - dB(A)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

- **valori limite di immissione** - il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori

Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/1997 Tabella C)		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.0 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 – 06.00 Leq - dB(A)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

- **Valori di qualità** – i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di qualità (DPCM 14/11/1997 Tabella D)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite Diurno ore 06.00 - 22.0 Leq - dB(A)	Limite Notturno ore 22.00 - 06-00 Leq - dB(A)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

- **Valori di attenzione** – il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di attenzione (DPCM 14/11/1997)				
Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora Leq - dB(A)		Riferiti all'intero periodo di rilevamento Leq - dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Limite differenziale

La tutela della popolazione è anche affidata all'analisi/applicazione del criterio differenziale, il criterio è applicabile in tutte le aree non esclusivamente industriali.

I valori limite differenziali di immissione sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Il criterio differenziale non è applicabile, in quanto trascurabile come effetto, nei seguenti casi:

- Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;
- Se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno.

Le differenze ammesse tra rumore ambientale e rumore residuo, rilevate nello stesso modo, non devono superare i 5dB nel periodo diurno e 3dB nel periodo notturno.

Nella rilevazione non devono essere tenuti in considerazione eventi eccezionali, le rilevazioni devono essere attivate nel tempo di osservazione del fenomeno acustico disturbante (periodo di riferimento diurno e/o notturno con un tempo di rilevamento significativo).

Non è inoltre applicabile alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime; da attività e comportamenti non connessi ad attività produttive, commerciali e professionali; da impianti e servizi interni allo stesso edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11.12.96, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

Valori limiti per le fasce di pertinenza delle strade

Tabella 1 strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995			
F locali		30				

Tabella 2 - strade esistenti e assimilabili (ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995			
F locali		30				

Aree scolastiche

Nelle aree scolastiche (materne, elementari, medie e superiori), qualora poste nella classe I, i limiti d'emissione, immissione e differenziali si applicano limitatamente al periodo diurno ovvero ai periodi didattici ed agli orari di lezione.

Durante tutti i restanti periodi ed orari si applicano a queste aree i limiti della classe adiacente o, se diverse quelli di classe III.

ART 9 ATTIVITÀ TEMPORANEE

Le attività temporanee, quali (Es. feste popolari, concerti ecc.), qualora provochino immissioni acustiche superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione, possono usufruire di deroghe ai limiti stabiliti previa preventiva richiesta ([SCHEMA 01](#)). *Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.*

L'attività di cantiere è considerata in deroga. In relazione all'importanza dei lavori l'amministrazione richiede la documentazione tecnica di supporto.

Il Sindaco allo scopo rilascia specifica autorizzazione. Il rilascio di questa ultima considera:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare (su richiesta dimostrati da documentazione tecnica);
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Resta inteso che i macchinari utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono essere conformi alla Normativa Tecnica Nazionale e Comunitaria in materia di emissioni sonore.

ART 10 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale ovvero all'atto della richiesta di rilascio di concessione edilizia, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione d'impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) eliporti;
- b) infrastrutture stradali;
- c) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- d) centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi;

Le domande per il rilascio di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per i quali è richiesta la predisposizione della documentazione di impatto acustico.

Le modalità e i criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico sono definiti dalla Delibera Giunta Regionale n° 7/8313 del 08/03/2002 ([SCHEMA 02](#))

SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO

il procedimento semplificativo per alcune attività nella valutazione d'impatto acustico/clima acustico e riferibile alle specifiche dettate da:

Art. 4 del DPr 277/11

Art 5 legge 106/2011

ART 11 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997. La presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti deve essere allegata alla richiesta di concessione edilizia o alle procedure ad essa equivalenti. Gli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi, sono definiti nell'allegato A al citato decreto e sono riportati nella seguenti tabelle A e B. Per i dettagli circa l'applicazione degli stessi si rimanda al testo del DPCM 05/12/1997.

TABELLA A CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categoria	R_u	$D_{2m,nT,W}$	$L_{n,W}$	LAS_{max}	L_{aeq}
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

LEGENDA - R_u : POTERE FONO ISOLANTE ELEMENTI DI SEPARAZIONE DI DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI, $D_{2m,nT,W}$: ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA, L_{NW} : LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO DEI SOLAI, LAS_{MAX} : LIVELLO MASSIMO SLOW IMPIANTI DI SERVIZIO, L_{AEQ} : LIVELLO EQUIVALENTE IMPIANTI DI SERVIZIO

SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO

il procedimento semplificativo per alcune attività nella valutazione d'impatto acustico/clima acustico e riferibile alle specifiche dettate da:

Art. 4 del DPr 277/11

Art 5 legge 106/2011

ART 12 PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico ([SCHEMA 03](#)) del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge citata.

I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.
- presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di cinque decibel.

Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende.

La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti; possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2002.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è obbligatorio ne vincolante.

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO

il procedimento semplificativo per alcune attività nella valutazione d'impatto acustico/clima acustico e riferibile alle specifiche dettate da:

Art. 4 del DPr 277/11

Art 5 legge 106/2011

ART 13 PIANI PRIVATI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di risanamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione.

Nel piano di risanamento devono essere indicati, con adeguata relazione tecnica, gli interventi e il termine giustificato entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di immissione ed emissione previsti.

Lo schema di relazione tipo per la presentazione dei piani di risanamento è definito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° VII/6906 del 16/11/2001 ([SCHEMA 04](#)).

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

L'Amministrazione Comunale, in casi di motivata necessità, si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di risanamento o modifiche allo stesso per l'inserimento estetico/architettonico delle opere.

Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco previo parere dell'ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici per quanto attiene i parametri d'altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune. Eventuali deroghe, in ogni modo non superiori a 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità d'ordine tecnico, nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dalla data d'approvazione stessa.

ART 14 ORDINANZE

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o d'abbattimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

ART 15 MISURE DI TUTELA – TRAFFICO VEICOLARE

La limitazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è regolamentata dagli articoli 78, 79, 155 e 156 del Codice della Strada (DLvo 285/92 e successive modificazioni) dalle Direttive Comunitarie in materia d'omologazione dei dispositivi silenzianti e dal DPR 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare).

ART 16 MISURE DI TUTELA – ATTIVITÀ DOMESTICHE

Le attività domestiche, ricreative, hobbistiche che possono generare emissioni sonore di elevata intensità devono avvenire in orari tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano. Le emissioni sonore non devono comunque superare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica.

Le disposizioni di antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti produttivi o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'art. 8. La durata dell'emissione sonora non deve superare i 15 minuti.

ART 17 MISURE DI TUTELA LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE

I luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 delle presenti norme tecniche di attuazione o dei limiti concessi in deroga. I luoghi di intrattenimento danzante sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del DPCM n° 215 del 16/04/99, a verificare e certificare il rispetto con verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del DPCM 215/99.

ART 18 VIGILANZA E CONTROLLO

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Nell'ambito delle segnalazione all'ARPA si deve tener conto del documento informativo emesso da ARPA " il controllo del rumore – Linee guida per la gestione degli esposti".

Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della l.r. 16/1 999. In caso di impossibilità da parte dei citati Enti competenti, l'amministrazione Comunale per gli accertamenti tecnici fonometrici si può avvalere anche, qualora non dotata delle strutture necessarie, di tecnici esterni competenti ai sensi dell'art.2 comma 6 della Legge 26/10/1995, n°447 e successivi aggiornamenti.

ART 19 STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURA DEL RUMORE

Per la strumentazione e le modalità di rilevamento dell'inquinamento acustico si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/3/1998 pubblicato sulla GU n°76 del 01/04/1998.

ART 20 ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dalle norme tecniche di attuazione si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

SCHEMA – 01

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA

La documentazione presentata per la richiesta in deroga deve definire:

- I dati identificativi del legale rappresentante/titolare;
- le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo di funzionamento diurno e notturno;
- l'identificazione dell'area interessata, destinazione d'uso e superamento dei limiti del piano di zonizzazione acustica;
- identificazione delle principali sorgenti di rumore;
- accorgimenti tecnici volti alla riduzione del rumore.

SCHEMA – 02

DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale secondo quanto specificato dal DGR 8 marzo 2002 n° VII/8313 – Approvazione del documento “ Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.

In particolare la documentazione deve indicare:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività
- previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di concessione edilizia o di nulla osta inizio attività viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza.

Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. nega il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività

SCHEMA – 03

CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il piano di **risanamento acustico comunale**, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 19 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2002, devono essere presentati con i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto riguarda gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

SCHEMA – 04

CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le modalità di redazione del piano di **risanamento acustico per attività private** sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività e la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- le fasi del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.

La relazione tecnica deve essere corredata da allegati grafici:

- posizione delle sorgenti sonore, posizione dei punti di rilevazione fonometrica e posizione degli insediamenti eventualmente disturbati;
- direzione principale di diffusione del rumore;
- ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.